



TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Cancelleria Fallimentare

pec:fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it
tel.0766/360103

AL REGISTRO IMPRESE

ROMA

Oggetto: Amministrazione Straordinaria Legge Marzano n. 1/2017
ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A.
con sede in Fiumicino via A. Nasseti, pal. Alfa s.n.c.
C.F. 13029381004

Si comunica che con decreto in data 9 maggio 2024, il Tribunale ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa per la società in oggetto indicata.

Si allega copia del decreto.

Civitavecchia 14 maggio 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Domenica Caccavari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenica Caccavari', written over the typed name.

N. 1/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza presentata il 03.05.2024 dall'avv. Stefano Bertolini, dall'avv. Giuseppe Leogrande e dall'avv. Daniele Umberto Santosuosso nella qualità di commissari straordinari del procedimento di amministrazione straordinaria n. 1/2017 della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. con la quale hanno domandato "ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 che codesto Ill.mo Tribunale di Civitavecchia voglia dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'impresa per le procedure richiamate in oggetto con effetti a far data dal 14 gennaio 2024";

rilevato - in particolare - che i commissari hanno dato conto che "la procedura di cessione delle attività delle società in Amministrazione Straordinaria ha trovato la propria specifica regolamentazione nelle previsioni dell'art. 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito - con modificazioni - dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), in cui sono state trasfuse le previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (non convertito) che, al riguardo, ha previsto quanto segue nei commi da 2 a 5: "2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da



ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. 4. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. È parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. È altresì autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle disposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. A seguito della decisione della Commissione europea il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive l'aumento di capitale della società di cui al citato articolo 79, comma 4-bis. 5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo";

rilevato che i commissari hanno modificato - ex art. 3, III bis co., d.l. 347 del 2003 - il programma unico che ha - in particolare - previsto "l'applicazione di un programma di cessione di complessi di beni e contratti, a trattativa privata, con la società Italia Trasporto Aereo S.p.A., per quanto concerne il perimetro "Aviation", secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lett. bbis), del D.Lgs. 270/1999, e di un programma di cessione di complessi aziendali, mediante procedura ad evidenza pubblica, per quanto concerne le attività di assistenza aeroportuale (suddivisa in lotti per gli aeroporti di Milano Linate e Fiumicino) e manutentiva, secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 270/1999";

rilevato che con decreto reso il 14.10.2021 con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'adeguamento del programma presentato dai commissari straordinari e che:

- la cessione del perimetro Aviation è avvenuta con contratto di compravendita stipulato tra l'amministrazione straordinaria ed Italia Trasporto Aereo S.p.A. il 14.10.2021 con effetti decorrenti dal giorno seguente;
- la cessione del lotto Fiumicino del ramo handling è avvenuto a seguito di svolgimento di gara ad evidenza pubblica con contratto di compravendita stipulato tra l'amministrazione straordinaria e Swissport International Ltd il 12.07.2022 con effetti decorrenti dal 14.07.2022;
- la cessione del lotto Linate del ramo handling è avvenuta a seguito di svolgimento di gara ad evidenza pubblica con contratto di compravendita stipulato tra l'amministrazione straordinaria e Swissport International Ltd il 27.09.2022 con effetti decorrenti dal 01.10.2022;



- la cessione del ramo manutenzione è avvenuta a seguito di svolgimento di gara ad evidenza pubblica con contratto di compravendita stipulato tra l'amministrazione straordinaria ed Atitech S.p.A. il 13.10.2022 e decorrenti dal 01.11.2022;

rilevato che i commissari hanno dato conto che "nelle more del completamento della cessione dei complessi aziendali, il programma è stato dapprima prorogato fino al 14 gennaio 2023 ex art. 66 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e successivamente fino al 14 gennaio 2024 ex art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito - con modificazioni - con Legge 18 febbraio 2004, n. 39), per consentire l'ordinato trasferimento delle attività manutentive svolte dalle branch estere dell'Amministrazione Straordinaria ed il loro avvicendamento con le nuove unità locali di Atitech S.p.A.; il trasferimento delle suindicate attività manutentive estere è stato completato entro il termine di scadenza del programma (14 gennaio 2024) allorché Atitech S.p.A., proprio agli inizi di gennaio 2024, ha ottenuto le autorizzazioni mancanti per esercitare l'attività manutentiva su aeromobili non soggetti alla normativa comunitaria EASA";

rilevato che il 26.03.2024 i commissari hanno presentato - ex art. 61, III co., D. lgs. 270 del 1999 - la relazione finale;

rilevato con la relazione finale e la detta istanza presentata il 03.05.2024, i commissari straordinari hanno prodotto copia del verbale n. 106 del 18.03.2024 dell'adunanza del comitato di sorveglianza che ha espresso parere favorevole alla relazione finale;

ritenuto che in ragione del fatto che tutte le attività espressive l'esercizio di impresa sono state dismesse a far data dalla scadenza del programma ed in coerenza con quanto previsto dal programma e che il comitato di sorveglianza ha espresso parere favorevole alla relazione finale risulta possibile dichiarare - ex art. 73, I co., D. lgs. 270 del 1999 - la cessazione dalla data del 14.01.2024 dell'attività di impresa;

visto l'art. 73, I co., D. lgs. 270 del 1999

P.T.M.

Dichiara la cessazione dalla data del 14.01.2024 dell'attività di impresa per il procedimento n. 1/2017 concernente l'amministrazione straordinaria della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s.

Manda la cancelleria per le pubblicazioni e per le comunicazioni previste dalla disposizione ex art. 73, II co., D. lgs. 270 del 1999.

Avvisa

chiunque vi abbia interesse potrà entro dieci giorni dall'esecuzione della pubblicazione ex art. 73, II co., D. lgs. 270 del 1999 proporre nei confronti del presente provvedimento reclamo presso la Corte di Appello di Roma.

Prescrive

ai commissari straordinari di comunicare copia del presente provvedimento al comitato di sorveglianza.

Si comunichi ai commissari straordinari.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 09.05.2024

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA 14.05.2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenica Caccaveri

